



Decisione/1687/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5538/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Accursio Gallo - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5538/TFNSVE/2025-2026, 5538 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. URBETEVEVERE CALCIO (matricola 922716) contro la società TRICARICO POZZO DI SICAR (matricola 945867) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori BEFARO ALESSIO (matricola 2974503) e MORGANTI LUCA (matricola 2616802)

In data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori BEFARO ALESSIO (matricola 2974503) e MORGANTI LUCA (matricola 2616802).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 340,00 (trecentoquaranta/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



All'udienza odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società TRICARICO POZZO DI SICAR (matricola 945867) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori BEFARO ALESSIO (matricola 2974503) e MORGANTI LUCA (matricola 2616802), nella misura di euro 340,00 (trecentoquaranta/00), in favore della società A.S.D. URBETEVEVERE CALCIO (matricola 922716).

L'ESTENSORE

Accursio Gallo

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai